RegioneLombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 6461 SEDUTA DEL 13/07/2026

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*	ROMANO MARIA LA RUSSA
ALESSANDRO BEDUSCHI	ELENA LUCCHINI
GUIDO BERTOLASO	FRANCO LUCENTE
FRANCESCA CARUSO	GIORGIO MAIONE
GIANLUCA COMAZZI	DEBORA MASSARI
ALESSANDRO FERMI	MASSIMO SERTORI
PAOLO FRANCO	CLAUDIA MARIA TERZI
GUIDO GUIDESI	SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana

Oggetto

DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLA PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI ALLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI E ALLE TESTATE GIORNALISTICHE ON LINE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 2018, N. 8 (MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI) PER L'ANNO 2026

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Pier Attilio Superti

La Dirigente Monica Muci

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 – "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che all'art. 12 recita: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";
- la legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 – "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria", che dispone all'art. 8 che, ove non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;
- la legge 26 ottobre 2016, n. 198, che all'art. 1 comma 1 istituisce il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione al fine di assicurare, tra l'altro, la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonché la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 2017, n. 146 che approva il Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, di seguito "Regolamento";
- la legge regionale 25 gennaio 2018, n. 8 "Misure di sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali", come modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2020, n. 25, cd. "Collegato 2021", che all'art. 5-bis:
    - istituisce il Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione radiotelevisiva e dell'editoria on line locale, finalizzato all'erogazione di contributi alle emittenti radiotelevisive locali e alle testate giornalistiche online che prevedono spazi informativi sull'attività istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale;
    - stabilisce i requisiti necessari a beneficiare dei contributi a valere sul suddetto fondo;
    - individua ai commi 3 e 4 il riparto ordinario della dotazione finanziaria annuale del Fondo medesimo;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato con delibera del Consiglio regionale del 20 giugno 2023, n. XII/42, con particolare riferimento all'O.S. 7.6.2 "Promuovere le politiche regionali attraverso

campagne, progetti e iniziative di comunicazione e partecipazione destinate a cittadini e stakeholder (public engagement)";

DATO ATTO che il comma 1 dell'art. 5 bis della sopracitata l.r. 8/2018, stabilisce che le modalità per l'assegnazione dei contributi erogati a valere sul Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione radiotelevisiva e dell'editoria on line locale vengono definiti con provvedimento della Giunta regionale, previo parere del CORECOM Lombardia;

RITENUTO di approvare i criteri per l'assegnazione dei contributi regionali alle emittenti radiofoniche e televisive locali e alle testate giornalistiche locali on line, ai sensi dell'articolo 5-bis della legge regionale 25 gennaio 2018, n. 8 di cui Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che i criteri individuati dall'articolo 6 del Regolamento approvato con il citato D.P.R. 146/2017 per la determinazione dei contributi da corrispondere alle emittenti radio-televisive locali a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito con l. 198/2016 rispondono alle finalità, ravvisabili anche a livello costituzionale (art. 21), di promuovere il pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione del settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative, garantendo il perseguimento degli obiettivi di efficienza, anche in termini di organizzazione d'impresa, di incoraggiamento dell'attività editoriale di qualità prevedendo, tra i criteri di ammissione, requisiti ulteriori e stringenti, orientati a disegnare un più selettivo sistema di distribuzione delle risorse;

CONSIDERATO altresì che le finalità sopra citate individuate dal Regolamento sono le medesime di quelle individuate dall'articolo 2 della legge regionale 25 gennaio 2018, n. 8;

DATO ATTO che la dotazione finanziaria riservata alla presente iniziativa ammonta a complessivi euro 1.500.000,00 che trovano copertura sul capitolo 1.11.104.13382 "MISURE A SOSTEGNO DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA" esercizio 2026, subordinatamente all'approvazione dell'assestamento del Bilancio 2026/2028;

STABILITO che la dotazione finanziaria è ripartita su due linee di intervento:

A) emittenti radiofoniche e televisive locali nella misura di euro 1.200.000,00, così suddivisi:
   - euro 976.700,00 destinati alle emittenti televisive operanti in ambito locale di cui:
     - euro 482.000,00 concessi su tre fasce, sulla base del punteggio ottenuto in graduatoria nella fase di istruttoria di merito;
     - euro 494.700,00 concessi in via proporzionale al punteggio conseguito nelle graduatorie MIMIT 2025 definitive, di cui:
       - euro 469.965,00 destinati alle emittenti televisive locali

aventi carattere commerciale;
- euro 24.735,00 destinati alle emittenti televisive locali aventi carattere comunitario;

- euro 223.300,00 destinati alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale di cui:
  - euro 136.000,00 concessi su tre fasce, sulla base del punteggio ottenuto in graduatoria nella fase di istruttoria di merito;
  - euro 87.300,00 concessi in via proporzionale al punteggio conseguito nelle graduatorie MIMIT 2025 definitive, di cui:
    - euro 65.475,00 destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere commerciale;
    - euro 21.825,00 destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario;

B) Testate giornalistiche locali on line nella misura di euro 300.000,00;

VISTI i provvedimenti di approvazione delle graduatorie definitive per l'anno 2025 relative ai contributi per l'emittenza locale a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito con l. 198/2016, ed in particolare:
- Decreto Direttoriale del 25 novembre 2025, n. 442556, che approva la graduatoria relativa alle emittenti televisive commerciali;
- Decreto Direttoriale del 22 ottobre 2025, n. 38011, che approva la graduatoria relativa alle emittenti televisive comunitarie;
- Decreto Direttoriale del 27 novembre 2025, n. 446553, che approva la graduatoria relativa alle emittenti radiofoniche commerciali;
- Decreto Direttoriale del 17 settembre 2025, n. 32207, che approva la graduatoria relativa alle emittenti radiofoniche comunitarie;

VALUTATO di:
- determinare il contributo spettante alle singole emittenti beneficiarie derivante dallo stanziamento per le graduatorie MIMIT 2025 sulla Linea A in via proporzionale al punteggio dalle stesse conseguito nelle graduatorie approvate con i sopracitati Decreti Direttoriali n. 442556/2025, 38011/2025, 446553/2025 e 32207/2025;
- adottare, per lo stanziamento riservato alle graduatorie MIMIT 2025, il criterio di riparto stabilito dall'articolo 2 di cui al citato Regolamento, vale a dire:
  - 85% riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 5% deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario;
  - 15% riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 25% deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario;

- ripartire l'ammontare destinato alle emittenti comunitarie secondo quanto stabilito all'articolo 7 di cui al citato Regolamento, vale a dire:
  - in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi: 50 per cento;
  - in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento al criterio riguardante dipendenti e giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b): 50 per cento;

VERIFICATO altresì che il riparto della dotazione finanziaria stabilito con il presente provvedimento rispetta i criteri stabiliti per il riparto ordinario della dotazione finanziaria annuale del Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione radiotelevisiva e dell'editoria on line locale ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 bis della già citata l.r. 8/2018;

RITENUTO di prevedere che eventuali risorse non assegnate possano essere redistribuite ai soggetti richiedenti ammessi a contributo, per la medesima linea di intervento o, in subordine, appartenenti ad altra linea di intervento, nel rispetto delle percentuali minime previste dai commi 3 e 4, art. 5 bis della l.r. 8/2018;

DATO ATTO:

- che, secondo la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, i contributi concessi alle emittenti radiotelevisive e alle testate giornalistiche online di cui all'art. 5bis della sopra citata l.r. 8/2018 non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato qualora riguardino attività economiche di rilevanza locale o comunque prive di incidenza sugli scambi tra gli Stati membri;
- che il Bando ha un impatto limitato, considerato che gli stakeholder coinvolti sono esclusivamente soggetti giuridici operanti nel settore dell'informazione locale, e che tali soggetti sono rimasti invariati, sia in termini di numero sia di tipologia di partecipanti, nelle diverse edizioni del Bando Emittenti svoltesi negli anni precedenti;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal CO.RE.COM. con Deliberazione n. 17 del 3 luglio 2026 in merito alle modalità di assegnazione dei contributi regionali alle emittenti radiofoniche e televisive locali e alle testate giornalistiche locali on line, depositato agli atti della Direzione competente;

VERIFICATO che il bando prevede attività di raccolta e trattamento di dati personali, e che verranno effettuati tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni interne di Regione Lombardia;

VISTA la l.r. del 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e s.m.i., nonché il Regolamento di contabilità della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 1 e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

VISTO il D.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare gli articoli 26 e 27 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTA la legge regionale del 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

AD UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri per l'assegnazione dei contributi regionali alle emittenti radiofoniche e televisive locali e alle testate giornalistiche locali on line, ai sensi dell'articolo 5-bis della legge regionale 25 gennaio 2018, n. 8 di cui Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria riservata alla presente iniziativa ammonta a complessivi euro 1.500.000,00 che trovano copertura sul capitolo 1.11.104.13382 "MISURE A SOSTEGNO DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA" esercizio 2026, subordinatamente all'approvazione dell'assestamento del Bilancio 2026/2028;

3. di stabilire che la dotazione finanziaria è ripartita su due linee di intervento:
   A) emittenti radiofoniche e televisive locali nella misura di euro 1.200.000,00, così suddivisi:
      - euro 976.700,00 destinati alle emittenti televisive operanti in ambito locale di cui:
        - euro 482.000,00 concessi su tre fasce, sulla base del punteggio ottenuto in graduatoria nella fase di istruttoria di merito;
        - euro 494.700,00 concessi in via proporzionale al punteggio conseguito nelle graduatorie MIMIT 2025 definitive, di cui:
          - euro 469.965,00 destinati alle emittenti televisive locali aventi carattere commerciale;
          - euro 24.735,00 destinati alle emittenti televisive locali aventi carattere comunitario;

      - euro 223.300,00 destinati alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale di cui:
        - euro 136.000,00 concessi su tre fasce, sulla base del punteggio ottenuto in graduatoria nella fase di istruttoria di merito;

- euro 87.300,00 concessi in via proporzionale al punteggio conseguito nelle graduatorie MIMIT 2025 definitive, di cui:
  - euro 65.475,00 destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere commerciale;
  - euro 21.825,00 destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario;

B) Testate giornalistiche locali on line nella misura di euro 300.000,00;

4. di prevedere che eventuali risorse non assegnate potranno essere redistribuite ai soggetti richiedenti ammessi a contributo per la medesima linea di intervento o, in subordine, appartenenti ad altra linea di intervento, nel rispetto delle percentuali minime previste dai commi 3 e 4, art. 5bis della l.r. 8/2018;

5. di demandare al Dirigente competente della U.O. Comunicazione, Eventi e Cerimoniale l'adozione di tutti gli atti necessari a garantire l'attuazione del presente provvedimento;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei conseguenti atti di spesa ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi e Servizi di Regione Lombardia - www.bandi.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ALLEGATO 1

Contributi regionali alle emittenti radiofoniche e televisive locali e alle testate giornalistiche locali on line, ai sensi dell'articolo 5-bis della legge regionale del 25 gennaio 2018, n. 8 «Misure di sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali» CRITERI ATTUATIVI	
1. Finalità	La legge regionale del 25 gennaio 2018, n. 8 «Misure di sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali» promuove e sostiene il pluralismo, la libertà, l'indipendenza e la completezza di informazione in tutto il territorio regionale. A tal fine è stato istituito il Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione radiotelevisiva e dell'editoria on line locale, per l'erogazione di contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali e alle testate giornalistiche locali on line che prevedono spazi informativi sull'attività istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale. In attuazione della sopracitata legge regionale, il presente provvedimento definisce i criteri e la procedura per l'assegnazione e l'erogazione di tali contributi, con l'obiettivo di sostenere le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche online locali.
2. Risorse Finanziarie	La dotazione finanziaria riservata alla presente iniziativa ammonta a complessivi euro 1.500.000,00 che trovano copertura sul capitolo 1.11.104.13382 "MISURE A SOSTEGNO DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA" esercizio 2026, subordinatamente all'approvazione dell'assestamento del Bilancio 2026/2028; La dotazione finanziaria è ripartita su due linee di intervento: A. emittenti radiofoniche e televisive locali nella misura di euro 1.200.000,00, così suddivisi: • euro 976.700,00 destinati alle emittenti televisive operanti in ambito locale; • euro 223.300,00 destinati alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale; B. Testate giornalistiche locali on line nella misura di euro 300.000,00.
3. Regime d'aiuto	I contributi concessi ai sensi della l.r. 8/2018, art. 5 bis alle emittenti radiotelevisive locali e alle testate giornalistiche locali on line non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato in quanto relativi ad attività economica di rilevanza locale o comunque senza incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo I del TFUE.
4. Soggetti destinatari	A. Emittenti radiofoniche e televisive locali che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 4 della l.r. 8/2018, siano in possesso dei seguenti requisiti minimi: • avere almeno una sede operativa in Lombardia; • produrre e diffondere informazione locale con frequenza quotidiana;

	• essere iscritte al registro degli operatori della comunicazione tenuto dal CORECOM, ai sensi della normativa vigente e da almeno due anni presso il tribunale del luogo in cui hanno sede legale; • aver aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti; • non trasmettere televendite per più del quaranta per cento della propria programmazione né superare i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiotelevisiva; • aver trasmesso nell'anno precedente, quotidianamente e nelle fasce orarie di massimo ascolto, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti di cronaca, politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali di rilevanza locale, avendo operato una distinzione chiara e visibile tra informazione e comunicazione politica; • applicare ai propri dipendenti non giornalisti il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore e ai dipendenti giornalisti uno dei contratti di lavoro giornalistico per il settore delle imprese radiotelevisive private; • avere un organico redazionale in cui i lavoratori assunti con contratti atipici non superano il venti per cento del totale; • avere un organico redazionale che comprenda almeno un contratto giornalistico, anche con contratto a tempo parziale, purché a tempo indeterminato; • non avere subito sanzioni per comportamento antisindacale nei tre anni precedenti; nonché, ai sensi del comma 2, art.5-bis della legge regionale n. 8/2018: • prevedere spazi informativi volti a valorizzare la comunicazione concernente le istituzioni regionali, impegnandosi a diffondere, promuovere e sviluppare l'informazione sui temi del funzionamento e della vita politica del Consiglio regionale e della Giunta regionale, nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico. B. Testate giornalistiche locali on line che, ai sensi del comma 4, art.5-bis della legge regionale n. 8/2018, siano in possesso dei seguenti requisiti minimi: • avere sede operativa in Lombardia ed essere registrate da almeno due anni presso la cancelleria del tribunale in cui hanno detta sede operativa; • avere un direttore responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei professionisti ovvero dei pubblicisti; • pubblicare i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line; • non essere esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea; • produrre principalmente informazione; • avere una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana; • non configurarsi esclusivamente come aggregatore di notizie;

	• avere un organico redazionale che comprende, oltre al direttore responsabile, almeno un collaboratore giornalista iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei professionisti ovvero dei pubblicisti; nonché, ai sensi del comma 2, art.5-bis della legge regionale n. 8/2018: • prevedere spazi informativi volti a valorizzare la comunicazione concernente le istituzioni regionali, impegnandosi a diffondere, promuovere e sviluppare l'informazione sui temi del funzionamento e della vita politica del Consiglio regionale e della Giunta regionale, nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico.
5. Criteri di valutazione	A. Le richieste di contributo presentate dalle emittenti radiofoniche e televisive locali in possesso dei requisiti minimi di ammissibilità di cui al precedente punto 4, saranno valutate sulla base dei criteri premiali di seguito descritti, utili alla definizione dell'entità del contributo da assegnare, come specificato nel successivo punto 6. I criteri premiali fanno riferimento all'attività svolta dal 01/01/2026 al 30/09/2026: • Presenza in redazione, alla data di presentazione della richiesta di contributo, di giornalisti professionisti e di collaboratori con contratto giornalistico, anche a tempo parziale, purché indeterminato, ulteriori rispetto al requisito minimo di ammissibilità; • Numero di dipendenti (non giornalisti) in pianta organica alla data di presentazione della richiesta di contributo, anche a tempo parziale, purché indeterminato; • Esercizio della propria attività in territorio prevalentemente montano; • Numero di ore di informazione trasmesse; • Numero di ore di servizi autoprodotti trasmessi; • Presenza di trasmissioni che diano risalto a contenuti informativi su attività istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale e degli enti locali lombardi (Comuni e comunità montane); • Messa in onda di prodotti televisivi e radiofonici realizzati dall'Agenzia di Stampa "Lombardia Notizie" di Regione Lombardia al di fuori degli spazi informativi; • Numero di ore di televendita inferiore al 20% della propria programmazione; • Iscrizione al sistema di rilevazione auditel. B. Le richieste di contributo presentate dalle testate giornalistiche locali on line in possesso dei requisiti minimi di ammissibilità di cui al precedente punto 4. saranno valutate sulla base dei criteri premiali di seguito descritti, utili alla definizione dell'entità del contributo da assegnare, come specificato nel successivo punto 6. I criteri premiali fanno riferimento all'attività svolta dal 01/01/2026 al 30/09/2026:

	• Presenza nell'organico di redazione, alla data di presentazione della richiesta di contributo, di almeno un giornalista professionista iscritto all'albo, anche a tempo parziale, purché indeterminato, e di almeno due giornalisti pubblicisti iscritti all'albo, anche a tempo parziale, purché indeterminato; • Presenza di dipendenti o collaboratori assunti con uno dei contratti collettivi nazionali di settore; • Presenza di articoli/contenuti audio-video relativi ad attività istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale e degli enti locali lombardi (Comuni e comunità montane); • Diffusione online di contenuti informativi realizzati dall'Agenzia di Stampa 'Lombardia Notizie' di Regione Lombardia.
6. Entità del contributo	Il contributo pari a euro 918.000,00, concesso alle emittenti radiotelevisive e testate giornalistiche on line locali, sarà graduato su tre fasce, sulla base del punteggio ottenuto in graduatoria nella fase di istruttoria di merito: ➢ Emittenti televisive operanti in ambito locale – euro 482.000,00: • Fascia 1: contributo pari ad euro 25.400,00; • Fascia 2: contributo pari ad euro 19.000,00; • Fascia 3: contributo pari ad euro 15.000,00; ➢ Emittenti radiofoniche operanti in ambito locale – euro 136.000,00: • Fascia 1: contributo pari ad euro 8.700,00; • Fascia 2: contributo pari ad euro 6.500,00; • Fascia 3: contributo pari ad euro 5.000,00; ➢ Testate giornalistiche locali online – euro 300.000,00: • Fascia 1: contributo pari ad euro 16.500,00; • Fascia 2: contributo pari ad euro 11.500,00; • Fascia 3: contributo pari ad euro 8.000,00; fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con possibile erogazione di un contributo parziale, pari ad almeno euro 1.500,00. I soggetti giuridici proprietari di più di una testata giornalistica online potranno accedere ad un contributo complessivo massimo pari al 15% della dotazione finanziaria destinata alla linea di intervento di riferimento. Il contributo pari a euro 494.700,00, destinato alle emittenti televisive operanti in ambito locale, sarà concesso in via proporzionale al punteggio conseguito nelle graduatorie MIMIT 2025 definitive, di cui: ✓ euro 469.965,00 destinati alle emittenti televisive locali aventi carattere commerciale, ✓ euro 24.735,00 destinati alle emittenti televisive locali aventi carattere comunitario; Il contributo pari a euro 87.300,00, destinato alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, sarà concesso in via proporzionale al punteggio conseguito nelle graduatorie MIMIT 2025 definitive, di cui:

	✓ euro 65.475,00 destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere commerciale, ✓ euro 21.825,00 destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario; Eventuali risorse non assegnate potranno essere redistribuite ai soggetti richiedenti ammessi a contributo per la medesima linea di intervento o, in subordine, appartenenti ad altra linea di intervento, nel rispetto delle percentuali minime previste dai commi 3 e 4, art. 5bis della l.r.8/2018.
7. Modalità di erogazione del contributo	Il contributo regionale verrà erogato in un'unica soluzione nel rispetto della dotazione finanziaria disponibile.
8. Tempi del procedimento	1. Entro il mese di luglio 2026 approvazione del Bando. 2. Presentazione delle domande di contributo sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi (www.bandi.regione.lombardia.it) a partire dalle h. 10:00 del giorno dal 1° ottobre al 23 ottobre 2026 alle ore 12:00. 3. Entro il mese di dicembre 2026: • approvazione della graduatoria; • adozione degli atti di impegno e di liquidazione per i beneficiari ammessi e finanziati.